



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Monza e Brianza
prefettura.prefmb@pec.interno.it

Ill.mo Prefetto di Barletta Andria Trani
prefettura.prefbt@pec.interno.it

Oggetto: Proposta di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione, di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, nei confronti della società **Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.** (P.I. 00847160967), con sede a Monza, al Viale Enrico Fermi, n. 35.

Con l'odierna proposta si rappresenta agli ill.mi Prefetti in indirizzo la necessità di adottare la misura di straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (P.I. 00847160967), con sede legale a Monza, al Viale Enrico Fermi n. 35.

Due sono i contratti di appalto di servizi pubblici, cui far riferimento ai fini dell'adozione della suddetta misura, e precisamente:

1. "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale" affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.;
2. "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)", affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al RTI Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (mandataria) / Ecolife s.r.l. (mandante).

Considerata l'assoluta singolarità di alcuni profili della vicenda in esame, si procederà - ai fini di una maggiore chiarezza argomentativa - ad illustrare nel dettaglio le ragioni a sostegno della presente richiesta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti ed alla verifica della sussistenza dei



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

presupposti per applicare l'istituto giuridico di cui all'art. 32 del citato d.l. 90/2014 e per individuarne la misura più adeguata alle circostanze concrete.

1. La sussistenza dei presupposti applicativi indicati all'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014: il *fumus boni iuris*.

L'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014 dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui, con riferimento ad un appalto o ad una concessione di natura pubblica, l'autorità giudiziaria proceda per le fattispecie di reato di matrice corruttiva espressamente previste dalla norma ovvero siano altrimenti rilevate "situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali", attribuibili all'impresa affidataria della commessa pubblica.

La *ratio* della norma è quella di porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti, mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale, nonché di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, attraverso la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi senza impedire o ritardare la conclusione degli appalti ed evitare che la prosecuzione del contratto possa tradursi nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata.

Optando per un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, occorre che la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo "spessore probatorio", sulla base del quale emergano «*fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a)*», come precisato dall'art. 32 in esame. In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell'ANAC è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'appalto o la concessione siano connessi ad un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria.

Rispetto all'impianto ordinario della norma, così come definito nel suddetto orientamento interpretativo, l'odierno caso della società "Sangalli Giancarlo & C. s.r.l." presenta un lato di indubbia originalità, in quanto si riferisce non a condotte illecite, per le quali è ancora in corso l'attività d'indagine e di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria precedente, bensì ad una nutrita sequenza di fatti delittuosi di matrice corruttiva, commessi in occasione di varie procedure d'appalto al fine di ottenerne l'aggiudicazione e attribuiti - tra gli altri soggetti coinvolti - a quattro componenti della famiglia Sangalli



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

(il padre Giancarlo e i figli Patrizia Annamaria, Daniela e Giorgio Giuseppe) che ricoprivano all'epoca ruoli di rappresentanza e direzione in seno all'omonima impresa; fatti delittuosi in ordine ai quali è già intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Monza, dott.ssa Rosaria Pastore, il 19 gennaio 2015.

Per comprendere appieno la complessità e la singolarità della fattispecie in esame, occorre riepilogare brevemente, sotto il profilo cronologico, i tratti salienti dell'attuale vicenda.

1.1. Il procedimento penale a carico dei membri della famiglia Sangalli, i provvedimenti di sequestro preventivo per equivalente e le iniziative volte al rinnovamento amministrativo dell'impresa Sangalli.

Prima di giungere alla sentenza di patteggiamento, il procedimento penale n. 4392/12 R.G.N.R. a carico dei citati componenti della famiglia Sangalli ha registrato diversi passaggi degni di rilievo, tra cui figurano senz'altro i diversi provvedimenti di sequestro, con riferimento ai beni di volta in volta sottoposti a vincolo in termini di valore corrispondente a quanto ritenuto prezzo o profitto dei rispettivi reati.

Nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della competente Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Monza ha emesso, infatti, due ordinanze di sequestro, adottate in parallelo all'applicazione di misure cautelari personali ed eseguite nei confronti degli indagati rispettivamente nei mesi di dicembre 2013 e marzo 2014.

In particolare, la prima ordinanza emessa dal GIP in data 4 dicembre 2013 (con ulteriore integrazione il successivo 10 dicembre) ha sottoposto a sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, somme di denaro, beni mobili e immobili e altre utilità, per un valore pari ad euro 10.482.122,29, ritenuto corrispondente al prezzo o profitto dei reati di matrice corruttiva imputati ai membri della famiglia Sangalli e commessi in relazione all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale di cui all'appalto indetto dal Comune di Monza e aggiudicato alla società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l in data 22 ottobre 2009. Tra le varie utilità sottoposte a sequestro a carico dell'impresa Sangalli figurava l'intero pacchetto di quote sociali di proprietà di Sangalli Giancarlo, pari al 90% del capitale sociale dell'impresa¹.

¹ Il sequestro della quota di partecipazione azionaria di proprietà di Giancarlo Sangalli (corrispondente al valore nominale di € 1.800.000,00, rispetto al capitale sociale di € 2.000.000,00) è stato eseguito in data 11 dicembre 2013. Cfr. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, p. 48.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Contestualmente al sequestro dell'intera partecipazione azionaria di proprietà di Sangalli Giancarlo nella omonima società, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha ritenuto necessario nominare un custode giudiziario delle quote sociali sequestrate per l'esercizio dei poteri spettanti al socio². Inoltre, in sede di assemblea ordinaria del 23 dicembre 2013, l'impresa Sangalli - operando un radicale mutamento sul versante gestionale - ha nominato quale nuovo Amministratore Unico il dott. Ugo Venanzio Gaspari³, «sulla base delle indicazioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria», in sostituzione del precedente Amministratore Unico dimissionario, Riboldi Rosa Maria, coniuge di Giancarlo Sangalli e madre di Patrizia, Daniela e Giorgio Sangalli.

Analogo avvicendamento è stato deliberato per l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, i cui membri dimissionari sono stati rimpiazzati da nuovi componenti, individuati e "garantiti" dal nuovo Amministratore Unico in data 28 gennaio 2014⁴.

In questo specifico frangente temporale, la stessa autorità giudiziaria ha riconosciuto il valore dissociativo delle varie iniziative di rinnovamento amministrativo ed organizzativo, poste in essere in seno all'impresa Sangalli all'indomani delle operazioni di sequestro preventivo. In data 9 gennaio 2014, infatti, il GIP del Tribunale di Monza ha respinto la richiesta della competente Procura⁵ di applicazione della misura cautelare ex art. 45 del d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'impresa, con prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, motivando tale rigetto con la sopravvenuta significativa attenuazione delle esigenze cautelari, non solo «in ragione del fatto che gli indagati autori delle condotte illecite sono stati estromessi dall'amministrazione della società e che i componenti dell'organismo di vigilanza si sono dimessi; che le quote di maggioranza della società, oggetto di sequestro, risultano essere allo stato affidate a un custode giudiziario⁶, tramite il cui operato si è pervenuti alla nomina di un nuovo amministratore⁷, "sulla base dell'indicazione dell'autorità giudiziaria"» (elementi, questi, ritenuti dal GIP di per sé ancora insufficienti), ma in forza altresì dell'impegno assunto dal nuovo amministratore unico di conferire l'incarico per predisporre un nuovo modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.

² È stato nominato custode giudiziario l'avv. Rosario Minniti. La restante quota sociale dell'impresa (pari al 10% del capitale sociale, per un valore nominale di € 200.000,00) risulta di proprietà di Sangalli Massimo, altro membro della omonima famiglia.

³ Il dott. Ugo Venanzio Gaspari è stato incaricato a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

⁴ È prevista la permanenza in carica dei membri del nuovo ODV per un triennio.

⁵ La stessa Procura della Repubblica ha dapprima fatto istanza al GIP di applicazione di misure cautelari e, poi, ne ha chiesto la revoca.

⁶ Ad avviso del GIP, «il sequestro delle quote, nella perdurante proprietà dell'indagato Giancarlo Sangalli, essendo suscettibile di revoca, integra un impedimento di mero fatto alla ripresa di una gestione sociale non del tutto lecita».

⁷ Nemmeno la nomina di un nuovo amministratore risolve *ex se* il problema oggettivo del difetto organizzativo della società.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Alla luce di quanto considerato e deciso nell'anzidetto provvedimento di rigetto, il GIP ha emesso quindi, in data 10 aprile 2014⁸, un'ordinanza di revoca del sequestro delle quote societarie di proprietà di Giancarlo Sangalli nell'omonima impresa e di contestuale sequestro "sostitutivo" per pari valore di fondi esistenti su un deposito titoli⁹. La revoca del sequestro delle quote societarie di proprietà di Giancarlo Sangalli ha comportato, di conseguenza, la revoca dell'incarico di custode giudiziario affidato appositamente dalla Procura di Monza all'avv. Rosario Minniti e il collocamento delle suddette quote sociali nella titolarità e piena gestione della sig.ra Riboldi Rosa Maria, moglie di Giancarlo Sangalli¹⁰.

Parimenti degna di menzione è, infine, l'ulteriore modifica dell'organo amministrativo dell'impresa Sangalli, con il subentro nella gestione della società, nel mese di luglio 2014, di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in luogo del dimissionario amministratore unico, dott. Gaspari¹¹, a suo tempo individuato «*sulla base dell'indicazione dell'autorità giudiziaria*».

1.2. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 71 del 19 gennaio 2015, emessa dal GIP del Tribunale di Monza, e la successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 2246 del 13 gennaio 2016.

Il procedimento penale a carico dei componenti della famiglia Sangalli - coinvolti, nella loro qualità di amministratori e procuratori della omonima società, in un sistema criminoso, radicato e stabile, di corruzione finalizzato, tra gli altri, alla aggiudicazione fraudolenta di numerosi appalti pubblici, tra cui quello relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, affidato dal Comune di Monza - si è concluso, nel mese di gennaio 2015, con la pronuncia di una sentenza di patteggiamento.

Il GIP del Tribunale di Monza ha, infatti, accolto la richiesta concorde delle parti – P.M. procedente e imputati – di applicazione della pena, definendo anticipatamente il processo con il rito di cui all'art. 444 c.p.p.. La sentenza n. 71, emessa dal giudice in data 19 gennaio 2015 e depositata il successivo 26 gennaio, ha stabilito per gli imputati del nucleo familiare Sangalli pene principali di natura detentiva per

⁸ L'ordinanza di revoca è stata notificata il successivo 14 aprile 2014.

⁹ Cfr. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, p. 48. Risulta altresì che, in data 23 aprile 2014, il GIP abbia emesso un'ulteriore ordinanza di riduzione del sequestro delle somme (per un importo complessivo di € 704.291,50, da portare in riduzione) che ha inciso sul valore finale della sostituzione del sequestro.

¹⁰ Cfr. Verbale di assemblea ordinaria dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. in data 5 luglio 2014.

¹¹ L'amministratore unico, dott. Gaspari, aveva già rassegnato le proprie dimissioni nel corso dell'assemblea ordinaria del 16 giugno 2014, dando disponibilità a proseguire l'incarico per un periodo massimo di trenta giorni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione - Cfr. Verbale di assemblea ordinaria dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. in data 5 luglio 2014.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

concorso in corruzione continuata, oltre alle sanzioni accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché della incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.

All'applicazione della pena su richiesta delle parti è conseguita, inoltre, ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p., la confisca di tutti i beni mobili e immobili, delle somme di denaro e delle altre utilità già sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, per il valore corrispondente al profitto/prezzo dei reati ascritti agli imputati e fino alla concorrenza dei rispettivi importi. Pur confermando la confisca per equivalente della somma complessiva di € 10.745.912,00 quale valore corrispondente al profitto dei reati corruttivi commessi dai quattro membri del nucleo familiare Sangalli, la sentenza di patteggiamento correttamente ha riferito tale somma a Giancarlo Sangalli e ai suoi tre figli, Giorgio Giuseppe, Daniela e Patrizia Annamaria, *in solido* fra loro, escludendo espressamente il vincolo di solidarietà degli stessi originariamente disposto con l'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. in ragione dell'intervenuta sostituzione, ai fini del sequestro, delle relative quote societarie con somma di denaro di entità corrispondente al valore delle stesse.

I membri della famiglia Sangalli condannati sulla base della sentenza di patteggiamento hanno, tuttavia, proposto ricorso per Cassazione, prospettando doglianze in ordine alla durata delle sanzioni accessorie e alla disposta confisca. Dal canto suo, la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione - pronunciata con sentenza n. 2246, decisa in data 9 dicembre 2015 e depositata il successivo 13 gennaio 2016 - ha confermato le pene principali stabilite dal GIP del Tribunale di Monza ed ha, invece, annullato la sentenza di patteggiamento nei confronti dei Sangalli limitatamente ai due profili della durata delle sanzioni accessorie e della confisca per equivalente, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame su entrambi i punti.

Con particolare riferimento alla confisca, la Corte di Cassazione è addivenuta all'annullamento *in parte qua* della sentenza di patteggiamento, con contestuale rimessione al Tribunale di Monza, avendo rilevato un difetto nella motivazione; motivazione che il giudice di merito avrebbe dovuto invece esplicitare nel disporre la misura ablatoria, «dando puntuale indicazione dei criteri attraverso i quali si è arrivati ad identificare nella specie prezzo o profitto dei reati riferiti ai citati imputati, imputazione per imputazione, procedendo anche a precisare le ragioni per le quali si è proceduto alla confisca per equivalente e non a quella diretta»¹².

¹² Cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sez. Pen., n. 2246 del 13 gennaio 2016, p. 6



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nelle more del riesame da parte del Tribunale di Monza, le somme di cui alla dedotta confisca risultano attualmente giacenti presso il Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) a seguito dei decreti di sequestro preventivo disposti dall'autorità giudiziaria nel 2013 e 2014.

1.3. La sentenza n. 263 del 18 marzo 2015, emessa dal GIP del Tribunale di Monza, nei confronti dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Sul connesso ed ulteriore versante della responsabilità amministrativa dell'impresa Sangalli per i reati di corruzione commessi nell'ambito della procedura d'appalto indetta dal Comune di Monza per l'affidamento del servizio di igiene urbana, il GIP ha reso la sentenza n. 263 del 18 marzo 2015 ed ha applicato - su richiesta concorde del P.M. e della società imputata - una pena pecuniaria pari a 140 quote, per un valore complessivo di € 140.000,00, ritenendo l'impresa responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 del d.lgs. 231/2001, avendo la stessa «*omesso la predisposizione e la efficace attuazione di un modello di organizzazione al fine di prevenire la commissione dei delitti di corruzione*» e conseguentemente agevolato la consumazione dei reati di corruzione commessi dai membri della famiglia Sangalli nell'ambito della suddetta procedura di gara e posti in essere nell'interesse e a vantaggio della società stessa al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e conseguire un profitto di rilevante entità (pari ad euro 10.482.122,29)¹³.

1.4. L'accertamento dei fatti e delle responsabilità: la fondatezza e consistenza probatoria dell'illecita aggiudicazione all'impresa Sangalli degli appalti di servizi di igiene urbana, affidati dal Comune di Monza e dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1 (cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT).

L'elemento di maggiore originalità della fattispecie in esame scaturisce, senza dubbio, dal fatto che sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per la definizione del procedimento penale avviato a carico dei quattro membri della famiglia Sangalli, imputati per reati di corruzione e turbativa d'asta commessi in occasione di numerose procedure d'appalto.

Molteplici sono gli aspetti di novità che si profilano in relazione a tale tipologia di sentenza, primo fra tutti quello che attiene alla verifica della sussistenza in concreto del *fumus boni iuris*. A tal riguardo, sebbene la sentenza di patteggiamento non abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna - non includendo una valutazione piena dei fatti e delle prove, né un accertamento approfondito delle

¹³ Cfr. Sentenza n. 263 del 18 marzo 2015, emessa dal GIP del Tribunale di Monza nei confronti dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., pp. 1 e 2.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

responsabilità penali in capo agli imputati - l'art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo del c.p.p. consacra l'equiparazione tra le due pronunce “*salve diverse disposizioni di legge*”.

Peraltro, nel caso di specie, la stessa sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Monza – da ritenersi in questa sede integralmente richiamata – riporta alcuni passaggi eloquenti sotto il profilo accusatorio, evidenziando che «*non sussiste alcuna delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi di colpevolezza a carico di ciascun imputato, desumibili in particolare da tutti gli elementi indicati nelle ordinanze cautelari applicative della custodia in carcere [...] integranti riscontro alle ipotesi accusatorie della sussistenza di un collaudato “sistema corruttivo” e di una capillare rete di contatti e di appoggi che, nel corso degli anni, hanno consentito alla “Impresa Sangalli & C. Srl”, attraverso l’aggiudicazione di gare di rilevante e strategica importanza, di entrare nel ristretto numero di aziende leaders a livello nazionale, nel settore dell’igiene urbana in generale*»¹⁴. Dalla lettura della sentenza emerge, quindi, inequivocabilmente come l’attività corruttiva posta in essere dall’impresa Sangalli abbia avuto un radicamento stabile e diffuso nell’organizzazione aziendale e sia stata elevata a “sistema”, anche nei modi di esplicazione e di coinvolgimento di tutti i gradi apicali dell’impresa, rappresentati dal nucleo familiare Sangalli. Prosegue nei seguenti termini la citata sentenza di patteggiamento: «*le relative investigazioni hanno consentito di ricostruire l’illiceità delle attività intraprese dalla società facendo emergere un “modus operandi” caratterizzato essenzialmente da condotte finalizzate all’acquisizione fraudolenta degli appalti pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di somme di denaro in contante (anche di cospicua entità) quali “tangenti” necessarie alla corruzione di pubblici ufficiali ed alla sistematica alterazione delle procedure di gara*»¹⁵

In tale contesto, si inseriscono anche le dichiarazioni di contenuto ampiamente confessorio degli imputati Sangalli (in particolare, del padre Giancarlo e del figlio Giorgio) che hanno ammesso, oltre alla sussistenza dei reati contestati con l’ordinanza cautelare, anche ulteriori vicende illecite non ancora formalmente contestate dagli inquirenti ovvero ancora in fase di accertamento¹⁶.

Nulla quaestio, dunque, in merito al riscontro dell’esistenza di condotte illecite e di eventi criminali, di matrice corruttiva, «*attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto*», che l’art. 32, comma 1, reclama quale presupposto applicativo principale per poter attivare la richiesta di misure straordinarie. Presupposto che, nella fattispecie, è riferibile a molteplici procedure pubbliche d’appalto aggiudicate all’impresa Sangalli - come si evince facilmente dalla lettura della citata sentenza di patteggiamento e dei suoi numerosi capi d’imputazione - ma che occorre circoscrivere alle sole due commesse pubbliche del

¹⁴ Cfr. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, p. 44.

¹⁵ *Ivi.*

¹⁶ *Ivi.*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per le quali ricorre l'ulteriore requisito del loro attuale stato in fase esecutiva¹⁷.

Il riferimento è ai seguenti due contratti di appalto di servizi, entrambi acquisiti con modalità corruttive, come attribuito nei rispettivi capi d'imputazione della sentenza di patteggiamento:

1. "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale"¹⁸, affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. per un importo complessivo di € 126.204.300,00, Iva e oneri per la sicurezza esclusi. Il contratto è stato stipulato in data 22 ottobre 2009, per una durata complessiva del servizio di nove anni (prorogabile per un massimo di ulteriori dodici mesi).

A seguito della sentenza di patteggiamento, la fase esecutiva del contratto in questione ha registrato le seguenti ulteriori vicende.

In data 20 gennaio 2015¹⁹, il Comune di Monza ha sottoscritto un accordo transattivo con l'impresa esecutrice, che ha dato, tuttavia, origine ad una serie di contestazioni e divergenze interpretative soprattutto in relazione a presunte inadempienze contrattuali dell'impresa e all'applicazione delle conseguenti penali previste nel Capitolato d'appalto. Sulla base di alcuni esposti, l'Anac ha avviato inoltre un'istruttoria di vigilanza sulla fase esecutiva del contratto, le cui risultanze sono in via di definizione.

Tali elementi non solo incidono sulla sostanza della misura di straordinaria gestione richiesta nella fattispecie, ma assumono altresì rilievo ai fini del criterio per individuare il Prefetto competente alla sua adozione.

2. "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)"²⁰, affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al RTI Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (mandataria) / Ecolife s.r.l. (mandante), per un importo complessivo di € 90.271.916,00, Iva esclusa. Il contratto è stato stipulato in data 27 giugno 2012 per una durata complessiva del servizio di sette anni.

¹⁷ Con nota del 16 ottobre 2015 (prot. n. 135364), il Presidente dell'A.N.A.C. ha chiesto alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione una verifica sugli appalti in corso di esecuzione dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. srl. La Guardia di Finanza ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 10155 del 21 gennaio 2016, allegando la documentazione necessaria.

¹⁸ I capi d'imputazione relativi all'appalto sono quelli di cui alle lettere B, C, D, E ed F della sentenza di patteggiamento

¹⁹ In concomitanza con la sentenza di patteggiamento emessa il giorno prima dal GIP del Tribunale di Monza.

²⁰ I capi d'imputazione relativi all'appalto sono quelli di cui alle lettere I e L della sentenza di patteggiamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

2. La sussistenza dei presupposti applicativi indicati all'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014: la gravità dei fatti.

Oltre all'accertamento di fatti riconducibili a condotte criminali, di matrice corruttiva e/o deviante rispetto al corretto svolgimento delle procedure di gara d'appalto, il Presidente dell'Autorità è tenuto a graduare, altresì, la gravità dei fatti accertati sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenuto conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dagli autori degli illeciti, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All'esito di tale graduazione, il Presidente decide per la misura più appropriata alle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie sottoposta al vaglio, optando per l'ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento degli amministratori coinvolti negli illeciti; propendendo, invece, per il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa compromissione dell'impresa; proponendo invece, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci comunque di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa.

La valutazione in merito alla gravità dei fatti assume, quindi, rilievo dirimente ai fini della corretta individuazione della misura da proporre in concreto al Prefetto. Nella fattispecie in esame, la gravità dei fatti traspare da quanto riportato nella sentenza di patteggiamento ed è facilmente desumibile dalla frequenza e reiterazione degli episodi collusivi, riproposti in molteplici gare d'appalto, che la stessa sentenza riferisce ad un vero e proprio meccanismo impiantato dai rappresentanti/procuratori/amministratori dell'impresa Sangalli²¹ per l'accaparramento sistematico delle commesse in spregio alle regole di evidenza pubblica, attraverso una serie metodica di corrottele caratterizzate da corresponsioni di denaro. Di rilevante gravità appare quindi la condotta complessiva, anche in considerazione del prezzo della corruzione, della entità del profitto nonché del numero di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti.

²¹ Tutti sottoposti a misure cautelari personali.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Nel rispetto dei criteri di graduazione esposti in precedenza, tale giudizio sulla gravità dei fatti implica e giustifica la richiesta di adozione della misura più invasiva del commissariamento. Tuttavia, la vicenda dell'impresa Sangalli, come sopra brevemente ricostruita, rivela tratti distintivi di assoluta originalità e variabilità rispetto agli schemi ordinari, che non consentono un'applicazione pedissequa e automatica dei suddetti criteri di ponderazione, e suggeriscono piuttosto una soluzione empirica, pur sempre improntata a canoni di convenienza, proporzionalità e ragionevolezza, ma anzitutto rispettosa della *ratio legis* sottesa all'istituto della misura di straordinaria e temporanea gestione in caso di imprese coinvolte in episodi di corruzione.

La riflessione, imposta dalla peculiarità del caso, deve, quindi, prendere le mosse dalla ragione ispiratrice dell'art. 32, comma 1, o piuttosto dallo scopo a cui tale disposizione è funzionalmente orientata.

2.1. La *ratio* della misura di straordinaria e temporanea gestione.

La misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa - misura senz'altro più incisiva sotto il profilo della compressione della libertà di iniziativa economica - risponde ad una duplice esigenza di controllo pubblico e di prevenzione.

In *primis*, sotto l'aspetto amministrativo, il legislatore ha previsto l'innesto di un presidio di legalità, circoscritto ad un determinato segmento contrattuale dell'appalto, al fine di attivare una gestione separata dell'impresa, in sostituzione di quella ordinaria, a garanzia della corretta prosecuzione del contratto.

Inoltre, sotto il connesso profilo contabile e patrimoniale, la presenza della gestione commissariale giustifica l'applicazione di un regime speciale di provvisorio accantonamento degli utili derivanti dalla conclusione della commessa, a protezione delle risorse pubbliche e a garanzia di eventuali iniziative risarcitorie a favore della stazione appaltante, in caso di condanna degli imputati per reati corruttivi ritenuti determinanti ai fini dell'aggiudicazione di gare d'appalto.

La "gestione vigilata" del contratto d'appalto consente, dunque, un controllo continuo di carattere pubblicistico²², in una prospettiva di ripristino e salvaguardia della corretta conduzione del singolo rapporto negoziale sottoposto al commissariamento.

²² Lo stesso art. 32, comma 4, considera espressamente "di pubblica utilità" l'attività di gestione commissariale.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tale funzione di controllo gestionale dell'appalto è talmente strategica che lo stesso legislatore ha considerato di per sé incompatibile e recessiva la misura del commissariamento non nei confronti di qualsiasi provvedimento che disponga una confisca o un sequestro nell'ambito del procedimento penale, bensì solo rispetto ai provvedimenti che dispongono la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria «dell'impresa», vale a dire che espropriano l'intero complesso aziendale anche sotto il profilo gestionale, imponendo all'assetto societario dell'impresa un presidio amministrativo di nomina giudiziaria, che in tal modo andrebbe inevitabilmente ad interferire con la gestione commissariale di nomina prefettizia, seppur quest'ultima resti confinata alla prosecuzione di determinati contratti d'appalto. Da qui la necessità di procedere, in simili casi, alla revoca e comunque alla cessazione degli effetti della misura di straordinaria e temporanea gestione, così come previsto dal comma 5 del citato art. 32.

L'attenzione rivolta alla *ratio legis* sottesa alla disciplina della straordinaria e temporanea gestione, nei termini sopra esposti, esige quindi un approccio esegetico della norma che sia coerente con tutto l'ordinamento giuridico. In tal senso, il rapporto tra la misura del commissariamento, da un lato, e il sequestro o la confisca, dall'altro, va necessariamente esaminato, di volta in volta, alla luce del suddetto criterio di interferenza e incompatibilità, senza ricorrere ad automatismi applicativi che rischiano di vanificare la finalità di vigilanza gestionale insita nella norma in questione.

Ciò consente di ritenere - contrariamente a quanto asserito dall'impresa Sangalli in sede di partecipazione al procedimento di richiesta di misure straordinarie - che, nel caso di specie, vi sia piena compatibilità tra l'eventuale richiesta di adozione del commissariamento dell'impresa, limitatamente ai due contratti d'appalto affidati rispettivamente dal Comune di Monza e dall'Unione Comuni ARO 2 BT, e il sequestro preventivo o la confisca per equivalente della somma complessivamente ritenuta di valore corrispondente al profitto dei vari reati corruttivi commessi.

Le due tipologie di provvedimenti - la straordinaria gestione dell'impresa e il sequestro preventivo/confisca per equivalente di somme di denaro e altre utilità - rispondono a finalità differenti e sono del tutto sovrapponibili, ben potendo coesistere nella fattispecie in esame. Molteplici sono le ragioni a sostegno di una simile conclusione, prima fra tutte l'attuale assenza di un provvedimento che dispone il sequestro o la confisca dell'impresa. A tal fine, si rammenta quanto già accennato in precedenza circa la revoca, disposta dal GIP del Tribunale di Monza nell'aprile 2014, del sequestro preventivo delle quote societarie di proprietà di Giancarlo Sangalli nell'omonima impresa e il contestuale sequestro "sostitutivo" di una somma di denaro di entità corrispondente al valore delle stesse. Si rammenta, altresì, che la revoca del sequestro delle quote societarie di proprietà di Giancarlo



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Sangalli ha comportato la conseguente revoca dell'incarico di custode giudiziario affidato appositamente dalla Procura di Monza per l'esercizio dei poteri spettanti al socio e il collocamento delle suddette quote sociali nella titolarità e piena gestione della sig.ra Riboldi Rosa Maria, moglie di Giancarlo Sangalli.

Nel disporre la successiva confisca per equivalente, la sentenza di patteggiamento ha confermato e mutuato, nella sostanza, quanto era già stato oggetto di sequestro preventivo. Su tale punto, tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un difetto di motivazione ed ha annullato parzialmente la decisione del Tribunale di Monza, rimettendo al giudice di merito per il riesame. Pertanto, allo stato attuale, non risulta alcun provvedimento che disponga direttamente il sequestro o la confisca dell'impresa Sangalli, né risulta una pronuncia definitiva del giudice penale sulla confisca per equivalente²³. A tal riguardo, è appena il caso di rilevare che, dal tenore letterale dell'art. 262, comma 4, c.p.p., la confisca produce effetti ablatori solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne ha disposto la misura; circostanza, questa, che ad oggi non si è ancora realizzata, dovendo il Tribunale di Monza riesaminare la questione e pronunciarsi nuovamente.

Inoltre, a sostegno della piena compatibilità tra il provvedimento giudiziale di sequestro/confisca per equivalente e l'eventuale provvedimento prefettizio di straordinaria e temporanea gestione, soccorre l'ulteriore argomento che distingue tra la destinazione finale della somma confiscata a titolo di profitto dei reati di corruzione e la finalità insita nel regime provvisorio di accantonamento degli utili derivanti dalla prosecuzione e completamento del contratto d'appalto. In questo secondo caso, infatti, la costituzione di un fondo speciale in cui far confluire gli utili è funzionalmente preordinata a sottrarre all'impresa, provvisoriamente e a titolo cautelativo, la quota di profitto ricavabile da quello specifico appalto ottenuto con modalità illecite, per consentire, in caso di accertato addebito di responsabilità penale, l'incameramento di tale somma da parte della stazione appaltante sotto forma di risarcimento diretto. Quasi a voler ricondurre il rapporto negoziale, alterato sin dal momento genetico della procedura di gara, ad un originario equilibrio sinallagmatico a favore della parte contrattuale pubblica, per impedire all'impresa collusa di conseguire ulteriori guadagni illeciti.

Ben diversa è, invece, la destinazione della somma complessiva confiscata per equivalente, quale prezzo o profitto di reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna: in tal caso, non è prevista alcuna restituzione alla stazione appaltante, né altra rifusione o reintegrazione in forma specifica, bensì la sostanziale devoluzione della somma, a titolo di risarcimento generico, a favore dello Stato.

²³ La Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito per un riesame della questione, chiedendo anche di «*precisare le ragioni per le quali si è proceduto alla confisca per equivalente e non a quella diretta*» - Cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sez. Pen., n. 2246 del 13 gennaio 2016, p. 6



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Pertanto, appare chiaro che nella fattispecie in esame - contrariamente alle argomentazioni addotte dall'impresa Sangalli - sono pienamente soddisfatti tutti i requisiti essenziali per la richiesta della misura di straordinaria e temporanea gestione, giustificando il ricorso a tale misura la superiore esigenza di presidiare, sotto il profilo gestionale, l'impresa con riferimento ai due citati contratti d'appalto in fase di esecuzione. Né sussiste alcun pericolo di duplicazione per il particolare regime di accantonamento degli utili previsto nel periodo di applicazione del commissariamento, in quanto tale disciplina assolve a tutt'altra finalità cautelare rispetto a quella connaturata al provvedimento del giudice penale che individua la somma complessiva di valore equivalente al profitto dei reati di corruzione.

Un'ultima precisazione va fatta con riferimento ad alcune argomentazioni sostenute dal legale dell'impresa Sangalli per giustificare la richiesta di archiviazione del procedimento.

Appare del tutto infondata la tesi secondo cui «è pacifico che il comma 1 dell'art. 32 del D.L. 90/2014 ha finalità cautelari e temporanee, da rapportarsi al concomitante svolgimento delle indagini penali» e che «l'esito del procedimento penale comporta ope legis il venire meno delle misure medio tempore disposte dall'autorità prefettizia, giusta il tenore dei commi 5 e 7 del medesimo articolo»; affermazione ovviamente strumentale, che punta sulla intervenuta sentenza di patteggiamento, emessa dal GIP del Tribunale di Monza a conclusione del procedimento penale avviato nei confronti dei quattro imputati componenti della famiglia Sangalli, per sostenere l'inconsistenza dei presupposti necessari alla formulazione di una proposta di misure straordinarie.

Sono invece proprio le finalità cautelari, di cui si ammantava la disposizione dell'art. 32, comma 1, a smentire la tesi prospettata dall'impresa Sangalli. Con la misura straordinaria del commissariamento, il legislatore ha inteso, infatti, concedere uno strumento preventivo di vigilanza e garanzia per la gestione degli appalti pubblici ottenuti verosimilmente con metodi corruttivi, anticipando la soglia per l'applicazione di tali misure addirittura allo svolgimento delle indagini penali, ovvero ad uno stadio in cui vi è ancora una mera presunzione di reato e di colpevolezza, senza alcun accertamento compiuto. In tal senso, per assicurare reale efficacia alla norma, il legislatore ha avuto l'accortezza di formularla tenendo conto della durata ordinaria dei procedimenti penali, che - accedendo alla fase dibattimentale del processo di cognizione - si concludono solitamente con sentenza di merito (condanna o assoluzione) dopo lungo periodo, con il rischio concreto che nel frattempo l'appalto "incriminato" sia già stato ampiamente portato a termine senza alcun controllo né presidio di legalità.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Davvero quindi non si comprende la ragione per cui tale esigenza di controllo gestionale dovrebbe, invece, venir meno con riferimento alla conduzione di un appalto di cui è stato addirittura accertato l'indebito affidamento sulla base di condotte gravemente corruttive, attribuite ai rappresentanti e amministratori dell'impresa affidataria dell'appalto stesso. La sentenza di patteggiamento ha indubbiamente una precipua funzione acceleratoria, che vale a ridurre drasticamente i tempi di conclusione del processo penale, ma - lungi dal costituire un'esimente per l'applicazione dell'art. 32 - l'esito del giudizio penale con il riconoscimento dei fatti delittuosi di matrice corruttiva e delle connesse responsabilità penali in capo agli imputati conforta, a maggior ragione, l'esigenza di controllo pubblico e di "gestione vigilata" degli appalti ottenuti illecitamente. In sostanza, gli stessi presupposti possono ricorrere tanto nelle ipotesi di pendenza del procedimento penale quanto, maggiormente, nei casi di esito del giudizio penale con provvedimento di condanna e accertamento delle responsabilità.

Inoltre, con riferimento agli utili derivanti dal completamento del contratto di appalto, l'esito del giudizio in sede penale con sentenza di patteggiamento comporta, ad avviso dello scrivente, non più il semplice accantonamento provvisorio ai sensi dell'art. 32, comma 7, ma addirittura lo storno definitivo dei profitti dell'impresa a favore della stazione appaltante. Ciò in considerazione del fatto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non solo definisce il giudizio, ma implica anche un'attestazione di responsabilità penale che trasforma la precedente finalità cautelativa dell'accantonamento nella finalità di ristoro definitivo nei confronti del soggetto committente.

3. La individuazione del Prefetto competente e il procedimento di formulazione della proposta.

Per quanto concerne la individuazione del Prefetto competente ad adottare la misura richiesta con il presente provvedimento, la norma prevede che il Presidente dell'ANAC avanzi una proposta al "*prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*". Sulla base della lettera della norma, tenuto conto del fatto che le stazioni appaltanti interessate sono il Comune di Monza e il Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, la competenza andrebbe incardinata in capo al Prefetto di Monza e della Brianza per quanto concerne il primo appalto e in capo al Prefetto di Barletta Andria Trani con riferimento al secondo²⁴.

²⁴ Tenendo presente, inoltre, che nel caso del contratto di servizi affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1 al raggruppamento temporaneo di imprese Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (mandataria) / Ecolife s.r.l. (mandante), la gestione commissariale sarà circoscritta alla sola quota di partecipazione dell'impresa Sangalli nell'ATI.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Atteso che la presente proposta ha ad oggetto contratti stipulati dal medesimo operatore economico, sia pure con diverse stazioni appaltanti, ma nell'ambito del medesimo settore di attività (servizi di igiene urbana), sarebbe auspicabile un preventivo coordinamento tra le Prefetture competenti in modo da incaricare un'unica gestione commissariale con riferimento ad entrambi i contratti ed individuare un'unica Prefettura quale referente della suddetta gestione.

Ad avviso dello scrivente, le circostanze sopra rappresentate in relazione al contratto di appalto affidato dal Comune di Monza (superiore importo complessivo del servizio, procedimento di vigilanza avviato dall'Autorità nei confronti dell'ente locale in ordine alla fase esecutiva del contratto, stipula di un atto transattivo tra il Comune e l'impresa Sangalli all'indomani della sentenza di patteggiamento, controversie interpretative sulla natura giuridica e l'operatività della suddetta transazione, divergenze delle parti sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, ecc.) suggeriscono di individuare, in via prioritaria, in capo al Prefetto di Monza e della Brianza la competenza ad adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione nella fattispecie in esame. Ciò al fine di agevolare, altresì, la necessaria attività di confronto e di interlocuzione che la Prefettura dovrà attivare nei confronti dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nuovamente sulla questione della confisca per equivalente, che nel caso di specie, è proprio il Tribunale di Monza.

L'avvio del procedimento, di cui alla presente richiesta, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990:

- all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e all'Unione Comuni ARO 2 BT con nota prot. n. 43344 del 15 marzo 2016 inviata per raccomandata a/r e con successiva nota prot. n. 48328 del 23 marzo 2016 notificata via pec solo all'operatore economico;
- all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e al Comune di Monza con nota prot. n. 76369 del 12 maggio 2016.

L'impresa Sangalli ha presentato le proprie controdeduzioni con le note acquisite in data 11 aprile 2016 (prot. n. 57301/2016) e 31 maggio 2016 (prot. n. 86372/2016), prospettando lo stesso impianto difensivo e le medesime argomentazioni per entrambi i contratti d'appalto oggetto della presente proposta.

Con nota del 15 giugno 2016 (acquisita al prot. n. 94330), anche il Comune di Monza ha fatto pervenire una memoria di controdeduzioni per ribattere ad alcune affermazioni dell'impresa Sangalli, ritenute non conformi alla realtà dei fatti.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La tesi difensiva dell'impresa Sangalli circa l'insussistenza dei presupposti giuridico fattuali per poter addivenire ad una richiesta di misure straordinarie ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014 non può essere accolta, né condivisa per le motivazioni che si sono ampiamente illustrate in precedenza.

Tanto premesso, si propone al Prefetto di Monza e della Brianza di adottare, d'intesa con il Prefetto di Barletta Andria Trani, la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (P.I. 00847160967), con sede a Monza, al Viale Enrico Fermi, n. 35, relativamente ai seguenti contratti di appalto di servizi: 1) "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale", affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.; 2) "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)", affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al RTI Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (mandataria) / Ecolife s.r.l. (mandante).

La presente richiesta di commissariamento sarà trasmessa al Procuratore della Repubblica di Monza, per adempiere all'obbligo di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, nonché, per opportuna conoscenza, al GIP del Tribunale di Monza, in considerazione della sua competenza a pronunciarsi nuovamente in merito alla confisca per equivalente del profitto dei reati di corruzione in forza dell'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione.

La stessa proposta sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui al citato articolo 32.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- 1) Nota del Presidente dell'A.N.A.C. di richiesta atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza - prot. n. 108318 del 28 agosto 2015;
- 2) Nota del Presidente dell'A.N.A.C. di richiesta atti al GIP del Tribunale di Monza - prot. n. 108379 del 28 agosto 2015;
- 3) Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza di trasmissione della richiesta di giudizio immediato del 25.2.2014 – prot. n. 114955 dell'11 settembre 2015;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- 4) Nota del GIP del Tribunale di Monza di trasmissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 19.1.2015 – prot. n. 117771 del 17 settembre 2015;
- 5) Nota del Presidente dell'A.N.A.C. alla GdF – Nucleo Speciale Anticorruzione di richiesta di verifica su appalti in corso di esecuzione dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. srl – prot. n. 135364 del 16 ottobre 2015;
- 6) Nota della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione – prot. n. 10155 del 21 gennaio 2016;
- 7) Documentazione relativa al contratto di appalto avente ad oggetto il “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e di Canosa” (CIG 2668772452), affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT in qualità di stazione appaltante, al RTI Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (mandataria) / Ecolife s.r.l. (mandante) – allegato n. 1 alla nota della GdF di cui al precedente punto 6).
- 8) Documentazione relativa al contratto di appalto avente ad oggetto il “servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale”, affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. – allegato n. 4 alla nota della GdF di cui al precedente punto 6);
- 9) Esposto, prot. n. 61667 del 18 maggio 2015, con relativi allegati;
- 10) Esposto, prot. n. 68685 del 29 maggio 2015, con relativi allegati;
- 11) Nota A.N.A.C. di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria, prot. n. 101924 dell'11 agosto 2015;
- 12) Nota del Comune di Monza, prot. n. 105419 del 20 agosto 2015, con relativi allegati;
- 13) Nota A.N.A.C. di richiesta documentazione, prot. n. 173608 del 21 dicembre 2015;
- 14) Nota del Comune di Monza, prot. n. 586 del 4 gennaio 2016;
- 15) Nota A.N.A.C. per integrazione istruttoria, prot. n. 4964 del 13 gennaio 2016;
- 16) Nota del Comune di Monza, prot. n. 12297 del 25 gennaio 2016;
- 17) Nota del Comune di Monza, prot. n. 14645 del 28 gennaio 2016;
- 18) Pec del Comune di Monza, prot. n. 17272 del 2 febbraio 2016, con relativo allegato;
- 19) Nota A.N.A.C., prot. n. 21115 dell'8 agosto 2016;
- 20) Pec prot. n. 22573 del 10 febbraio 2016, con relativo allegato;
- 21) Nota del Comune di Monza, prot. n. 27104 del 17 febbraio 2016, con relativi allegati.
- 22) Comunicazione di avvio del procedimento, inviata per raccomandata a/r – nota prot. n. 43344 del 15 marzo 2016;
- 23) Comunicazione di avvio del procedimento, inviata via pec – nota prot. n. 48328 del 23 marzo 2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- 24) Nota di controdeduzioni dell'impresa Sangalli, prot. n. 57301 dell'11 aprile 2016 e relativi allegati;
- 25) Comunicazione di avvio del procedimento, inviata via pec – nota prot. n. 76369 del 12 maggio 2016;
- 26) Nota di controdeduzioni dell'impresa Sangalli, prot. n. 86372 del 31 maggio 2016 e relativi allegati;
- 27) Note di controdeduzioni del Comune di Monza, prot. n. 88438 del 6 giugno 2016 e n. 94330 del 15 giugno 2016.

Roma, 23 giugno 2016

Raffaele Cantone